

OGGETTO: **NUOVI LIBRETTI DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI E DI RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA.**

Fonte normativa: **Gazzetta Ufficiale n° 55 del 07 Marzo 2014**
Sito Ministero dello Sviluppo Economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

Analisi della norma: Nella Gazzetta Ufficiale n° 55 del 07 Marzo 2014 – Serie Generale è stato pubblicato il D.M. 10 Febbraio 2014 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 Aprile 2013, **in merito ai NUOVI MODELLI DI LIBRETTO DI IMPIANTO per la climatizzazione sia invernale che estiva, per la preparazione di acqua calda per usi igienici sanitari e di rapporto di efficienza energetica.**

Obbligo:

Il nuovo libretto di impianto e i rapporti di controllo per l'efficienza energetica diventano obbligatori per tutte le tipologie di impianto, compresi i condizionatori fino ad oggi esonerati.

I rapporti di efficienza energetica sono obbligatori solo per i sistemi soggetti a verifiche periodiche:

- impianti di riscaldamento con potenzialità maggiore di 10 KW
- impianti di condizionamento con potenzialità maggiore di 12 KW

Servono per mettere a fuoco e mappare le prestazioni non solo delle tradizionali caldaie, ma anche dei sistemi di condizionamento, di teleriscaldamento e di cogenerazione.

Note operative:

Modelli di libretto di impianto di climatizzazione:

Il libretto di impianto diventa unico (non più distinto in centrale e impianto), personalizzabile e costituito da tante schede assemblate in funzione delle componenti del sistema a cui ci si riferisce.

Il libretto (che è la carta di identità dell'apparato) viene compilato per la prima volta dall'installatore, all'atto della messa in funzione e aggiornato dal responsabile dell'impianto (nei piccoli impianti è l'utente) o dal manutentore.

L'entrata in vigore è il 1° Giugno 2014; prima di questa data il responsabile dell'impianto dovrà scaricare il nuovo modello di libretto dai modelli disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e trascrivere sulla prima pagina di questo i dati identificativi dell'impianto così da consegnarlo, all'atto del controllo al manutentore per l'aggiornamento.

Modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica:

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica sono invece quattro:

- impianti di riscaldamento con generatore a fiamma e combustione
- impianti di condizionamento
- impianti di teleriscaldamento
- impianti di cogenerazione

Il rapporto di efficienza, viene invece compilato direttamente dal manutentore, che ha anche il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all'ente locale che tiene aggiornato il catasto.

Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme UNI o ai limiti indicati dal D.P.R. N. 74/2013. In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l'impianto sarà da sostituire.

Controlli:

Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro organizzano delle campagne ispettive a campione.

Note operative:

Sanzioni:

Le sanzioni previste possono variare **da 500 ai 3000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile.**

Da 1000 a 6000 euro per il manutentore che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.

Riferimenti:

Ufficio Sicurezza

Dott. Gabriele Gennaioli

Ing. Mauro Mariotti

Numeri e recapiti

Tel.: 0758521346 - Fax 0758523305

E-mail: info@ecosicurezza.com